

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0992/07
di Panagiotis Beglitis (PSE)
alla Commissione

Oggetto: Limitazioni imposte all'installazione di apparecchi radiologici

Recenti disposizioni della legislazione greca e dei decreti ministeriali connessi limitano il numero degli apparecchi di radiologia medica per prefettura in base a criteri demografici. In concreto tale restrizione non consente la gestione di più di un impianto radiologico per gruppo di 100 000 abitanti, con il pretesto che, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 97/43/Euratom¹ del Consiglio, l'installazione del nuovo apparecchio di radiologia nella regione costituisce una "proliferazione inutile di apparecchi radiologici". Di conseguenza, anche se possiede le capacità richieste e rispetta le indispensabili norme di installazione e di gestione, un dentista o un radiologo non può installare a suo piacimento, nel proprio ambulatorio, un apparecchio di radiografia altamente tecnologico di cui ha bisogno per l'esercizio della professione se un laboratorio attrezzato con gli stessi apparecchi è già operativo nella stessa regione.

Dato che la direttiva comunitaria in questione limita la gestione degli apparecchi di radiologia tecnologicamente superati che espongono i pazienti a un dosaggio elevato di radiazioni, potrebbe la Commissione rispondere ai seguenti interrogativi:

1. Subordina la direttiva 97/43/Euratom del Consiglio la gestione degli apparecchi di radiologia a criteri demografici o impone restrizioni qualsiasi che potrebbero comportare una situazione di oligopolio nel settore dei laboratori di radiologia medica?
2. Costituisce l'installazione di un nuovo apparecchio di radiologia di alta tecnologia "una proliferazione inutile di apparecchi radiologici" ai sensi dell'articolo 8 della suddetta direttiva?
3. In caso negativo, quali misure intende adottare la Commissione al fine di garantire la libera concorrenza, promuovere la libera prestazione dei servizi e far progredire la salute pubblica?

¹ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 22.